

## **ANCHE I LAVORI ACCESSORI FRUISCONO DELLA DETRAZIONE**

Nel caso in cui l'intervento trainante consista nell'esecuzione del cappotto, **il 110% si applica anche in relazione a tutti gli interventi accessori, sia trainanti che trainati**, ivi compresi i rifacimenti delle balaustre dei balconi, in quanto interferenti alla posa del cappotto dell'edificio.

In particolare, come intervento accessorio, il rifacimento delle balaustre dei terrazzi, rientrerebbe interamente nel 110% solo in presenza di isolamento termico su più del 25% della superficie disperdente lorda.

**Il cappotto necessita, infatti, anche della risistemazione della facciata, le cui spese rientrano nel 110%** ( art 119 e 121 del DI 34/2020 convertito in legge 77/2020; guida al 110% reperibile sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) ; Dm Asseverazione del 3 agosto 2020; Dm Requisiti del 6 agosto 2020; Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 283847/2020 dell'8 agosto 2020)

## **L'INTERVENTO CONDOMINIALE TRAINA I RISCALDAMENTI SINGOLI**

Ai fini del 110%, è necessario eseguire almeno un intervento trainante per fruire della stessa aliquota per gli interventi minori, cosiddetti trainati, eseguiti congiuntamente.

In particolare, nell'ipotesi di realizzazione di un cappotto termico sulle parti comuni per più del 25% della superficie lorda , è possibile applicare il 110% anche per la sostituzione dei singoli impianti di riscaldamento autonomo, con caldaia a condensazione o pompa di calore, considerati, nel caso in esame, interventi trainati, senza necessità di realizzare un impianto di riscaldamento centralizzato ( si vedano gli art. 119 e 121 del DI 34/2020 convertito in legge 77/2020, e la guida 110% reperibile sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) ).